



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 30.12.2016

ORIGINALE

Oggetto: Adesione in qualità di socio fondatore alla fondazione di partecipazione denominata Gal Campidano e approvazione schema atto costitutivo e schema dello statuto

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre, nella solita sala delle adunanze, alle ore 20:00, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	P	ERDAS VALENTINA	A
PIRAS ROBERTO	P	CHERCHI SILVIA	P
CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO	P		
BUSSU ROSITA	A		
TUVERI PATRIZIA	A		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	P		
SANNA MARCO	A		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
TUVERI MARCO	P		
ERDAS STEFANIA	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Cossu Gabriele e Cadeddu Eusebio Alessandro per la maggioranza e Cherchi Silvia per la minoranza.

Il Sindaco espone il presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Regione Sardegna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 20142020), attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.8.2015;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza" - la Giunta Regionale ha preso atto della versione definitiva del Programma di sviluppo rurale Sardegna, per il periodo 2014-2020, conferendo mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, di concludere il negoziato formale con i Servizi della Commissione;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)" prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio, nonché concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" si articola nelle seguenti sotto-misure:
 - 19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;
 - 19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale;
 - 19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione
- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 ha approvato, con determinazione n. 21817/1349 del 23.12.2015 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma agropastorale - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, apposito "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", successivamente modificato con determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016, e con determinazione n. 5906/152 del 26 aprile 2016, rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:
 - Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;
 - Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.D.A. n. 3 dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano con la quale, si è deciso di valutare, la possibilità di istituire un GAL partecipato dalla stessa Unione e da

un rete di altri comuni e/o Unioni, nella stessa sede si è inoltre deciso di individuare San Gavino Monreale quale ente capofila della costituenda rete;

RICHIAMATE, le riunioni esplorative che hanno espresso la volontà di adesione al costituendo GAL dei Comuni dell'Unione Terre del Campidano e del Basso Campidano;

CONSIDERATO che dai suddetti incontri è risultato che il territorio dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano (Comuni di SAN GAVINO, SARDARA, PABILLONIS, SERRENTI, SERRAMANNA) e dell'Unione dei Comuni Basso Campidano (Comuni di VILLASOR, NURAMINIS) è eleggibile e che i comuni possono costituirsi in un Gruppo di Azione Locale, coerentemente con quanto stabilito nella deliberazione n. 12/10 del 8 marzo 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale lo stesso Consiglio Comunale ha:

1. manifestato il proprio interesse alla creazione di un nuovo GAL che coincida nel rispetto della L.R. 2/2016 con l'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" e aperto alle altre Unioni e/o Comuni;
2. dato atto che tutti i Comuni aderenti alla suddetta Unione, possiedono ciascuno e collettivamente le caratteristiche previste per la territorialità e per il numero complessivo degli abitanti, ad eccezione di Samassi, comune non eleggibile;
3. demandato ad altra sede la scelta definitiva in merito alla creazione del GAL ed all'approvazione degli atti conseguenti;
4. demandato ai rispettivi Consigli Comunali le scelte in merito alla costituzione formale del GAL o di altra forma di partecipazione;
5. Dato atto che il Comune di San Gavino Monreale è stato individuato dal CDA dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" quale Ente coordinatore per l'avvio delle procedure di cui ai precedenti punti;

RITENUTO OPPORTUNO attribuire tutta l'attività relativa all'attribuzione del coordinamento, al Settore Affari Generali, dando atto che l'ufficio si dovrà attivare per soddisfare la volontà politica del territorio finalizzata alla creazione di una rete di Unioni di Comuni e/o inserimento di nuovi Comuni nell'Unione Terre del Campidano, per costituire un Gruppo di azione locale (GAL), la cui costituzione è riservata all'Assemblea dell'Unione dei Comuni ed ai rispettivi Consigli Comunali degli Enti aderenti, attraverso le risorse professionali del settore e le risorse economiche che verranno messe a disposizione con il redigendo bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 con determinazione N. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 ha approvato la graduatoria di merito e la relativa attribuzione delle risorse ai territori;

DATO ATTO che il Piano di Azione del costituendo Gal Campidano risulta ammesso a finanziamento;

VERIFICATO che per poter beneficiare del finanziamento, il costituendo Gal deve costituirsi in GAL entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

VALUTATO che la forma giuridica individuata dal partenariato è quella della Fondazione di partecipazione;

VISTO e richiamato l'art. 60 comma 4 dello Statuto comunale;

RITENUTO che:

- L'adesione alla Fondazione di partecipazione Gal Campidano risulta per questo Comune un'esigenza imprescindibile e irrinunciabile, date le opportunità di sviluppo socio-economico che ne derivano dall'adesione;

- la tipologia della Fondazione risponde alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del partenariato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato all'adozione dell'atto e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario –ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Presenti n° 9

Con votazione favorevole Unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa parte sostanziale ed integrale.

1. **DI ADERIRE** alla Fondazione di partecipazione denominata Gruppo di Azione Locale Campidano e approvare i relativi schemi di atto costitutivo e statuto allegati al presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che la partecipazione alla Fondazione di partecipazione comporta un impegno finanziario pari a Euro 3.644,39
3. **DI DARE ATTO** che le risorse necessarie alla copertura della quota di partecipazione per Euro 3.644,39, risultano stanziati e disponibili nel Bilancio Comunale 2016 al **Cap. 24517.1, titolo II° Missione 14, pdc 2042199001**
4. **DI DARE MANDATO** al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del relativo statuto.
5. **DI DICHIARARE** la presente, ravvisata l'urgenza e con separata votazione Favorevole unanime espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANGELA PORRU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/01/2017** al **19/01/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 19/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO

Repertorio n. _____ Raccolta n. _____

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ Luogo stipula

, alle ore _____ e minuti

DATA STIPULA _____, ore

Dinanzi a me Dr. Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei, iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei
e Oristano,, con l'assistenza dei testimoni aventi i requisiti
di legge signori:

testimone

testimone

sono comparsi i signori:

Comparizione

Comparizione

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, convengono e stipulano quanto segue,

Articolo 1

E' costituita fra i comparenti gli enti e le società sopra in-
dicate una Fondazione di Partecipazione denominata Gruppo di
Azione Locale (G.A.L.) Distretto rurale delle regioni "
" con sede legale in

Presso

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fon-

dazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 361/2000.

La Fondazione di Partecipazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale, nazionale e europeo ed internazionale.

ARTICOLO 2

La Fondazione intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

utilizzando tutti i programmi di sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e Locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisetoriale e nel rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, anche attraverso la cooperazioni con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire il mantenimento e la creazione di opportunità occupazionali ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione secondo quanto previsto dall'asse

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti:

- a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale;
- b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna;
- c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;
- d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi settore;
- e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;
- f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;
- g) promozione dell'identità culturale locale;
- h) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;

i) il coordinamento delle risorse culturali, artistiche e ar-

chitettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;

j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica, nonché tutte quelle attività alle stesse strumentali, accessorie, connesse, necessarie o ritenute utili.

ARTICOLO 3

La durata della Fondazione di Partecipazione è illimitata, lo scopo e le norme di funzionamento sono riportate nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai comparenti e sottoscritto come per legge.

ARTICOLO 4

La Fondazione di Partecipazione come meglio specificato nell'allegato Statuto, è rigorosamente apartitica, non ha scopo di lucro o di remunerazione ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 5

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla
somma complessiva di euro

di cui euro

destinati al Fondo di Dotazione ed euro

destinati al Fondo di Gestione e risultante dai conferimenti

in denaro che i partecipanti alla Fondazione hanno sottoscrit-

to nelle sotto indicate proporzioni:

La differenza tra quanto sottoscritto dai partecipanti e la

somma di euro

che costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione sarà

sottoscritto e versato dai fondatori entro 30 (trenta) giorni

dalla stipula del presente atto nelle seguenti misure:

ARTICOLO 6

Il Patrimonio della Fondazione di Partecipazione è costituito

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

dal Fondo di Dotazione intangibile, dal Fondo di Gestione e da

tutti gli altri elementi patrimoniali come definiti dallo Statuto.

ARTICOLO 7

Sono Partecipanti alla Fondazione di Partecipazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nei limiti e con le modalità di cui all'allegato statuto.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti come definiti e regolati dallo statuto.

Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:

- 1 - il Presidente della Fondazione;
- 2 - l'Assemblea di Partecipazione;
- 3 - il Consiglio di Amministrazione;
- 4 - l'Organo di Sorveglianza
- 5 - il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 9

I Fondatori della Fondazione di Partecipazione " " nominano:

- quale Presidente della Fondazione di Partecipazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor

sopra generalizzato, che accetta la carica.

A comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione composto da ~~un massimo di, nove membri, compreso il presidente per vengono eletti, dai componenti per il triennio, 2016/2018~~; ai sensi dello Statuto, i signori:

sopra generalizzati.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sopra nominati, accettano la carica loro conferita.

Pertanto gli organi della Fondazione di Partecipazione in carica sono:

-

Il Presidente della Fondazione ed il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti dallo statuto.

ARTICOLO 10

L'esercizio finanziario avrà scadenza il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

La Fondazione di Partecipazione è rigorosamente apartitica,

non ha scopo di lucro o di remunerazione ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 11

La Fondazione si scioglie per delibera dell'Assemblea di Partecipazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, nei modi e con le modalità di legge e, ove permesso, con decisione del comitato esecutivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 12

I componenti autorizzano il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Fondazione di Partecipazione presso

le Autorità competenti.

ARTICOLO 13

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto costitutivo e dello statuto è competente il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si rinvia alle le norme del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione di Partecipazione.

In sede di registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 346/90.

I componenti delegano per l'apposizione delle firme marginali, sia dell'atto che degli allegati, ai sensi dell'art. 51, n° 12, della Legge 16 febbraio 1913 n° 89, i signori

I componenti, e preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene
firmato alle ore _____ e minuti

previa lettura da me datane ai comparenti i _____ quali, su mia
domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di _____ fogli _____ in piccola parte da me mano-
scritt _____ e in parte scritt _____ con mezzi meccanici da per-
sona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime
facciate fin qui.

ALLEGATO "B" A RACCOLTA N°

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Distretto rurale delle regioni "

" con sede legale in

Presso

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione opera nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed europeo ed internazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - DELEGAZIONE ED UFFICI

La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, onde perseguire in via accessoria e strumentale le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 3 - SCOPI E FINALITA'

La Fondazione intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di

valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

utilizzando tutti i programmi di sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e Locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisetoriale e nel rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, anche attraverso la cooperazioni con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire il mantenimento e la creazione di opportunità occupazionali ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione, secondo quanto previsto dall'asse

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti:

- a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale;
- b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

della Regione Autonoma della Sardegna;

c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;

d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi settore;

e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;

f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;

g) promozione dell'identità culturale locale;

h) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;

i) il coordinamento delle risorse culturali, artistiche e architettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;

j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una prospettiva di in-

cremento dell'offerta turistica, nonché tutte quelle attività

alle stesse strumentali, accessorie, connesse, necessarie o ritenute utili.

Articolo 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) - amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso come proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- c) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in

via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire la realizzazione delle finalità della Fondazione favorendo un organico contatto tra la Fondazione medesima e gli altri operatori dello stesso settore o di altri settori direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui al precedente art. 3);

g) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) - partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione, tra cui il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.)

i) - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 5 - VIGILANZA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

Le Autorità competenti, giusta gli artt. 25 del c. c. e del

D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, vigilano sull'attività della Fondazione.

Articolo 6 - IL PATRIMONIO

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma complessiva di euro

di cui euro

destinati al Fondo di Dotazione ed euro

destinati al Fondo di Gestione.

In particolare il Fondo patrimoniale è composto:

- dal Fondo di Dotazione, impiegato per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- dal Fondo di Gestione, impiegato per garantire l'ordinaria attività;

- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- contributi e/o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al patrimonio;

- somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

- contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da

Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

Articolo 7 - FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di Dotazione, intangibile, è costituito da:

- a) - conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori all'atto di costituzione;
- b) - altri eventuali conferimenti in denaro che possono essere stabiliti dall'Assemblea;
- c) - altri conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti.

Articolo 8 - FONDO DI GESTIONE O DI CASSA

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) - dalle quote sociali versate all'atto di costituzione della Fondazione e stabilite dall'Assemblea dei soci, che non

siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- b) - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) - da eventuali altri contributi ovvero conferimenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio;
- e) - dai contributi volontari dei Fondatori e dei Partecipanti;
- f) - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone e l'Assemblea dei soci approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo e comunque nel termine non superiore a 120 (centoventi) giorni approva il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, salva la possibilità del mag-

gior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere: a) pubblicato sul sito web della Fondazione, al fine di garantirne la massima diffusione; b) trasmesso insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna; c) depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 11 - I FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Fondatori, i quali all'atto di costituzione della Fondazione versano rispettivamente le quote associative secondo le modalità e nella misura indicate nell'Atto Costitutivo, sono distinti tra parte pubblica e parte privata.

I Fondatori sono membri di diritto dell'Assemblea di partecipazione

Articolo 12 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti e le Amministrazioni pubbliche che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono con versamenti in denaro, su base annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione e alla realizzazione degli stessi, fatti salvi i motivi di esclusione.

Il contributo in denaro annuale o pluriennale deve essere ese-

guito nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente dall'Assemblea di partecipazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti sono membri dell'Assemblea di partecipazione.

Articolo 13 - AMMISSIONE NUOVI PARTECIPANTI

La Fondazione favorisce l'adesione di nuovi partecipanti in quanto l'ampliamento della base sociale contribuisce a realizzare gli obiettivi sociali.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei Regolamenti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del rispetto degli equilibri fra rappresentanti di parte privata - che dovrà essere sempre almeno pari al 50% (cinquanta per cento) dei membri dell'Assemblea - e rappresentanti di parte pubblica, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti, sulla base del principio della "porta aperta" procede all'accoglimento della domanda, mentre nel caso di esclusione ne dà motivata comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 14 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemen-

te dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in consi-

derazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 17 del presente statuto.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione nonché partecipare alle iniziative della Fondazione medesima.

Articolo 15 - ESCLUSIONE E RECESSO

La qualifica di partecipante alla Fondazione di partecipazione non è trasmissibile per atto tra vivi.

Le modifiche della compagine sociale della società partecipante, sia per atto tra vivi che mortis causa, non comportano motivo di esclusione.

E' ammesso il sub - ingresso nella Fondazione di Partecipazione da parte del/degli eredi che intenda/ano continuare l'attività del familiare deceduto (sia come ditta individuale che in forma societaria).

Le vicende modificative (compresa la trasformazione ed il conferimento di azienda in società) e/o estintive del partecipante alla Fondazione di Partecipazione, titolare di impresa individuale, non comportano motivo di esclusione, se dettate da

comprovate esigenze aziendali e debitamente motivate al Con-

siglio di Amministrazione, il quale si riserva di accettare.

Il partecipante può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di partecipante comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.

L'Assemblea di partecipazione, in ogni caso, prenderà atto del recesso del socio solo a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 14.

L'Assemblea di partecipazione, su proposta del Presidente, può procedere all'esclusione del partecipante, deliberando, con la presenza dei due terzi dei membri, a maggioranza assoluta, per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti nel presente statuto;
 - grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e più in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- nonché nei casi di:

- condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;

- condotta incompatibile al buon andamento della Pubblica Amministrazione o sentenze di interdizione per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a seguito di scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese competente;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il partecipante perde il diritto alla restituzione della quota versata.

Articolo 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Sorveglianza;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea di partecipazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai soci Fondatori e dai Partecipanti, ed è composta da almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei rappresentanti di parte privata.

La veste di membro dell'Assemblea di partecipazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere convocata nella sede legale o presso uno dei Comuni compreso

nell'area territoriale del G.A.L. medesimo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Nell'Assemblea dei soci ogni membro ha diritto ad un voto.

Non è possibile la delega ad altro partecipante.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente o dal Direttore il quale svolge le funzioni di segretario.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi:

- a) - approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) - elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) - nomina il Revisore dei Conti;
- d) - approva il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) e le sue modifiche;
- e) - approva il Regolamento di Gestione e l'eventuale Regolamento interno di attuazione;
- f) - stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente

Statuto:

- g) determina l'ammontare delle quote di adesione;
- h) esprime il proprio parere sulle proposte del Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si renda necessario;
- i) - delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- l) - delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, salvi in ogni caso i poteri e la discrezionalità dell'Autorità amministrativa per le ipotesi suddette di scioglimento e devoluzione;
- m) - delibera su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea di partecipazione deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo quando lo richiedano particolari esigenze.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scio-

glimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n° 2 (due) ore di intervallo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea di partecipazione, ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.

In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 50% della rappresentanza dei privati scelti fra i soci fondatori e i partecipanti preferibilmente rappresentativi delle quattro Unioni dei Comuni:

Terre del Campidano e Basso Campidano eletti dall'Assemblea di partecipazione e
Assemblea di partecipazione.

Dei componenti eletti della rappresentanza privata della Fon-

dazione vi possono essere: a) rappresentanti delle parti eco-

nomiche e sociali; b) rappresentanti degli interessi collettivi di sviluppo socio economico e/o culturale del territorio del G.A.L. "S.G.T."; e c) singoli privati.

Deve essere favorita, per quanto possibile, la presenza di donne e di giovani sotto i quarant'anni.

I Consiglieri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per un altro mandato, salvo dimissioni da parte degli stessi o revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di cessazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni centoventi giorni.

E' altresì convocato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

In assenza o impedimento anche del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate.

Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Am-

ministrato potranno essere definite con apposito Regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

La convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di (es. un'ora) di distanza da questa o in giorno diverso da quello della prima convocazione.

In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti compreso il Presidente (per cui la riunione è valida se sono presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione).

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Nessuna indennità di carica è dovuta ai componenti il Consi-

glio di Amministrazione.

Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: compiti ed obblighi

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere con la sua attività alla realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo

a) redigere il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che rappresenta lo strumento programmatico per la definizione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale che il G.A.L. intende attuare;

b) predisporre un'adeguata struttura e organizzazione del GAL in grado di gestire ed attuare i P.S.L.;

c) garantire il buon funzionamento del paternariato.

Il GAL rimane in ogni caso, a tutti gli effetti, il soggetto responsabile dell'attuazione delle operazioni. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili, compreso la videoconferenza, nella necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea di partecipazione o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- a) - redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- b) - delibera sull'ammissibilità di nuovi partecipanti;
- c) - propone all'Assemblea l'esclusione di partecipanti;
- d) - propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie nonché l'approvazione del Regolamento;
- e) - controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione;
- f) - approva la pianta organica;
- g) - nomina il Direttore fissandone i compensi;
- h) - provvede all'istituzione di un sito internet nel quale i partecipanti possano accedere a tutti i documenti rilevanti ai fini della gestione della fondazione;
- i) - provvede alla pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti ed avvisi pubblici rivolti ai soci e al territorio;
- l) - delibera ogni altro atto di amministrazione.

Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : Adempimenti

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere anche alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art 15 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione ~~2014-2020~~ di seguito riportati:

a) attuare il PSL così come approvato dalla Regione e operare nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare, di quelle sulla concorrenza, sulla trasparenza e della regolarità;

b) accettare sin d'ora eventuali modifiche al PSR e alle relative norme di riferimento, introdotte con successive disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di procedure, responsabilità, controlli e sanzioni;

c) fornire le garanzie richieste dall'Organismo Pagatore per evitare il ritardo nei pagamenti dovuti ai beneficiari finali;

d) dotarsi di regolamenti attuativi riguardanti in particolare le modalità per il corretto funzionamento del partenariato e degli organi del GAL; l'organizzazione e la gestione del GAL; il reclutamento del personale; l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi, anche in economia; l'espletamento dei bandi per l'attuazione del PSL;

e) conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dalla conclusione dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell'attività realizzata;

f) presentare all'Autorità di Gestione gli atti per i quali è disposta la verifica della loro conformità al PSR;

g) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitorag-

gio degli interventi attuati con il PSL secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dalla Regione;

h) partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale di cui all'articolo 64 del Reg. (CE) n° 1698/2005 e alle altre iniziative di approfondimento e confronto avviate dall'Autorità di Gestione e dal Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

i) trasmettere all'Autorità di Gestione, entro il 30 aprile di ogni anno, un Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PSL e dei progetti di cooperazione. Il Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR

al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori degli Assi 3 e 4 del PSR;

j) consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai funzionari dell'amministrazione comunitaria, nazionale e regionale e all'Organismo Pagatore, l'accesso nelle proprie sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria;

k) rispettare i sopra citati impegni, pena la revoca del finanziamento concesso, con l'obbligo di restituzione di quanto

fino a quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi,

spese e ogni altro accessorio;

l) istituire il sito internet del G.A.L. e aggiornarlo costantemente al fine di assicurare la massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PSR e garantire il più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;

m) attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn° 1698/2005 e 1974/2006, tenendo conto del Piano di Comunicazione del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) - il fondo comunitario che cofinanzia le stesse - al PSR, alle misure e alle azioni di riferimento, ai loghi delle istituzioni che cofinanziano il PSR (Unione europea, Stato italiano, Regione Sardegna), nonché al logo LEADER. Gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati nei cartelli e nelle targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi;

n) Il Consiglio di Amministrazione coinvolge in pubbliche assemblee periodicamente ogniqualevolta si rileva la necessità, il partenariato locale, per discutere e informare tutti i soggetti locali anche non coinvolti all'interno del GAL.

Articolo 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consi-

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

glio di Amministrazione. E' nominato dall'Assemblea di parte-

cipazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare:

- a) convoca e presiede l'Assemblea di partecipazione ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea di partecipazione e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) - propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Vice - Presidente;
- d) - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- e) - conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti;
- f) - cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare

rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative

della Fondazione;

g) - cura le relazioni con gli Istituti Bancari compreso il potere di provvedere ad eventuali richieste di anticipazioni bancarie nonchè l'assunzione delle relative garanzie, quest'ultime dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Articolo 22 - DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge tutti i compiti di gestione e sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione stessa.

Egli è selezionato attraverso procedura pubblica, scelto fra persone significativamente qualificate per i compiti previsti.

Resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore provvede a:

- dirigere e coordinare tutte le attività inerenti l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, unitamente agli altri dipendenti e/o collaboratori;
- redigere i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario poi approvati dal Consiglio di Ammini-

strazione e dall'Assemblea di partecipazione;

- predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- vigilare sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e proporre agli organi collegiali competenti i programmi di lavoro e di attività;
- partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione, delle quali provvede alla verbalizzazione ed esprime pareri e proposte in merito ad agli aspetti giuridico - amministrativi e contabili.

Articolo 23 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

La Fondazione di Partecipazione, per la realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione

dovrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione in proprio del

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato nell'ambito delle

risorse di cui al PSR assegnate dalla Regione Sardegna, e delle relative attività connesse.

A tal fine, la Fondazione di Partecipazione si dovrà dotare di personale dipendente, o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuati, attingendo anche dalle Amministrazioni Pubbliche Locali per le figure in possesso di adeguate professionalità nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari, della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché delle procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni attuate con il PSL.

Tipologie, compenso e compiti del personale del G.A.L. dovranno essere indicati all'interno del PSL approvato.

La Fondazione dovrà comunque dotarsi di una figura professionale responsabile delle attività amministrative e delle attività di monitoraggio procedurale, fisico, finanziario delle operazioni di attuazione del PSL.

Il personale incaricato della gestione del G.A.L. sarà selezionato mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica con indicati i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione per ogni figura professionale. Il personale selezionato per le attività di gestione non potrà assumere altri incarichi ri-

guardante la progettazione e l'attuazione di interventi previ-

sti dal PSL o che comunque possano creare situazioni di incompatibilità con i compiti che dovranno essere svolti nell'ambito della struttura operativa del G.A.L.

Per tali finalità, il Direttore provvede ad assumere e gestire il personale dipendente della Fondazione, nei limiti stabiliti per la dotazione organica e per il fabbisogno del personale, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, la sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale.

Articolo 24 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea di partecipazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/12/2016

Il Revisore dei Conti, per poter essere eletto, deve avere i

requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, secondo le prescrizioni del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Revisori dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione.

Articolo 25 - ORGANO DI SORVEGLIANZA

In presenza di Enti pubblici territoriali soci della Fondazione che versano un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dall'Assemblea di partecipazione, viene istituito l'Organo di Sorveglianza del quale sono membri.

Esso è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati e ha compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del pubblico interesse dell'attività della Fondazione ed in particolare modo dell'attuazione degli obiettivi dei P.S.L.

A tal fine i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione vengono trasmessi in elenco ai membri dell'Organo di Sorveglianza, a cura del Direttore, e pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione. Decorso 4 (quattro) giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualunque deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea di partecipazione la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione,

allo Statuto o al pubblico interesse nonché agli obiettivi

dei P.S.L., l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro i termini previsti per l'esecutività del provvedimento, la convocazione e la discussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dagli organi collegiali competenti, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Cagliari.

Articolo 28 - SCIoglIMENTO

La Fondazione si scioglie su iniziativa dell'Assemblea di partecipazione nel rispetto della procedura delineata dall'art. 2, comma 3, del DPR 361/00 e salve tutte le competenze riservate all'Autorità Amministrativa per i casi di scioglimento e

devoluzione del patrimonio della fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, nei modi e con le modalità di legge e, ove permesso, con decisione del comitato esecutivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 29 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.